

DELIBERA N. 093/2022/CRL/UD del 10/06/2022
STUDIO xxx / TELECOM / BT
(Controversie Riunite LAZIO/D/861/2016 e LAZIO/D/122/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 10/06/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTE le istanze di Studio xxx di cui al prot. D4786 del 10.11.2016 e D969 del 03/02/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Occorre ripercorrere, nel dettaglio, gli eventi che hanno portato alla riunione dei procedimenti *de quo*:

- 1) L'istante presentava istanza di conciliazione nei confronti di BT e Telecom;
- 2) All'udienza di conciliazione del 3.10.2016 partecipava la sola Telecom e la stessa si chiudeva con esito negativo;
- 3) L'istante proponeva per l'effetto, istanza di definizione al Corecom nei confronti di BT e di Telecom;
- 4) In data 11.1.2017 BT eccepiva, a mezzo Pec, la mancata convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- 5) Il Corecom, preso atto della carenza di una condizione di procedibilità dell'istaurata definizione, disponeva e comunicava lo stralcio della posizione di BT dall'incardinata procedura;
- 6) L'istante e la Telecom partecipavano all'anzidetto tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza 2.2.2017 che si concludeva, evidentemente, con esito negativo;
- 7) L'istante nelle spiegate memorie del 3.2.2017 chiedeva la riunione delle procedure e la fissazione di un'udienza di discussione;
- 8) Il Corecom del Lazio, all'**udienza** del giorno **13.11.2017**, "**... preliminarmente dispone la riunione del fascicolo numero 122/2017 al fascicolo più anziano numero 861/2016 stante la connessione sia soggettiva che oggettiva dei procedimenti**";
Alla luce di quanto rappresentato l'istante – nell'istanza introduttiva del procedimento lamentava, nei confronti di BT Italia Spa (di seguito per brevità anche "BT") e di Telecom Italia Spa (di seguito per brevità anche "Telecom") quanto di seguito dedotto:
 - i. Di aver sottoscritto, in data 4 aprile 2014, con l'operatore Telecom un contratto "*... per la fornitura del servizio telefonico fisso, mobile ed internet business Tutto di Telecom, offerta Tuttofibra in Broadband*";
 - ii. Riferisce l'istante di non aver mai ricevuto le Condizioni Generali di Abbonamento e di Contratto Business Tutto di Telecom – Tuttofibra;
 - iii. In data 05.05.2014 le due linee telefoniche (nn. 06. 32xxxxx e 06.97xxxxxx) venivano distaccate "*... ed il giorno successivo è stato collegato il modem Adsl dall'operatore di Telecom Italia S.p.a. e riattivata la sola linea 06.32xxxx*"
 - iv. L'istante, nell'immediatezza della problematica di cui sopra effettuava diverse chiamate al Servizio Clienti 191ed inviava numerosi Fax (tutti allegati) nei quali veniva rappresentata proprio la mancata attivazione della linea 06.97749299;
 - v. Riferisce l'istante che "*... il Servizio Clienti Business 191 di Telecom Italia, non ha mai dato riscontro ai fax ...provvedendo unicamente a correggere l'intestazione della fatturazione e gli importi, nonché ad attivare i "pacchetti" sulla linea n. 06. 32xxxxx ... che il Servizio Clienti Business 191, solo in data 17.06.2014, ha offerto parziale e quanto mai carente riscontro a quanto reclamato con il fax del 20.4.2014, limitandosi ad assicurare, in merito alla mancata migrazione/attivazione, che "Per quanto riguarda la linea, Le comunichiamo che la Sua richiesta di attivazione della linea 06.97xxxxxx risulta essere presa in carico. La invitiamo ad attendere i tempi necessari per la lavorazione ... alla sopradetta comunicazione non ha fatto seguito alcuna*



attività e/o comunicazione dell'operatore recipient in merito all'iter di migrazione/rientro, si che l'istante ha provveduto ad effettuare, oltre a svariate segnalazioni telefoniche un ulteriore reclamo scritto ... Fax del 4.8.2014 ... a detto reclamo è seguita comunicazione del 20.8.2014 con cui il Servizi Clienti Business di Telecom Italia ha affermato dapprima "Le confermiamo che la Sua richiesta di rientro in Telecom Italia risulta essere presa in carico. La invitiamo pertanto ad attendere i tempi necessari per la lavorazione", per poi asserire, contraddittoriamente e erroneamente, che: "In riferimento alla Sua segnalazione relativa al disservizio Linea 06.97xxxxxx, le comunichiamo di aver effettuato le dovute verifiche dalle quali non sono emersi elementi che ci consentano di accogliere la Sua richiesta ... La invitiamo pertanto a contattare il gestore con cui aveva attivo il servizio per avere informazioni"; vi. L'istante a fronte delle riferite difficoltà di avere delle risposte concrete ha provveduto ad effettuare ulteriori reclami (tra cui Fax del 6.4.2016) senza ottenere alcuna soluzione produttiva;

vii. Anche l'operatore BT, contattato più volte dall'istante, non offriva riscontro limitandosi ad indicare che la linea 06.97xxxxxx risultava persa a causa di migrazione.

Su quanto assunto l'istante chiedeva:

"... di condannare Telecom Italia S.p.a. al pagamento":

a) "... dell'indennizzo ex art. 3, commi 1 – 2 – 3, Allegato A delibera n. 73/11/CONS, per il ritardo, o meglio, la mancata attivazione del servizio e l'inadempimento degli oneri informativi dal 6.5.2014 al 3.10.2016 aumentato del doppio ex art. 12, comma 2, del medesimo testo, nella misura di € 1.833,00";

b) "... dell'indennizzo ex art. 6 Allegato A delibera n. 73/11/CONS, per la mancata portabilità del numero ... aumentato del doppio ex art. 12, comma 2, del medesimo testo, nella misura di € 6.110,00";

c) "... dell'indennizzo ex art. 9 Allegato A delibera n. 73/11/CONS per la perdita della numerazione 06.99xxxxxx, aumentato del quadruplo ex art. 12, comma 2, del medesimo testo, nella misura di € 4.000";

d) "...dell'indennizzo ex art. 11 Allegato A delibera n. 73/11/CONS per non aver mai risposto ai reclami ... nella misura di € 300,00";

e) "... dell'indennizzo ex art. 12, comma 3, Allegato A delibera n. 73/11/CONS per le fattispecie di inadempimento e disservizio che dovessero emergere in considerazione della discovery documentale dell'operatore recipient";

f) "...del rimborso della differenza tra gli importi pagati per la linea 06.32xxxxxx e quelli scontati che l'utente avrebbe dovuto pagare ove fosse stata attivata la seconda utenza 06.99xxxxxx, per come previsto nella offerta cui ha aderito, ovvero €150,00";

g) "... della liquidazione delle spese di procedura".

"... di condannare BT Telecom, all'esito della istruttoria documentale, al pagamento":

h) "...degli indennizzi relativi a tutte le voci di inadempimento e disservizio, a questa imputabili, che dovessero emergere in corso di procedura";

i) "...delle spese della procedura di conciliazione ex art. 19, comma 6, del Regolamento";

j) "... della liquidazione delle spese di procedura".

2. La posizione dell'operatore

2.1 BT

L'operatore BT, con memoria datata 22.02.2017, si limitava ad affermare "... In data 06/05/2014, l'utenza 390632xxxx è migrata verso altro olo e il delivery dell'offerta ITLUCS-S- 004068/1 di Cessazione per Migrazione OLO risulta completato in data 30/06/2014.

Nella fase di migrazione 2 il recipient TIM riporta correttamente a sistema tutte le numerazioni che Studio CT Ingegneria Integrata S.r.l i ha contrattualizzato con BT Italia e presente anche nelle fatture... Segue la fase 3 il nuovo gestore chiede la migrazione solo del circuito 06.32xxxx e non della linea 06.97xxxx, quindi, come da procedura, l'utenza 3906977xxxx è stata disattivata a seguito di migrazione del circuito".

Oltre quanto affermato, la difesa di BT si limita ad allegare due schermate di sistema dalle quali risulterebbe il corretto contegno dell'operatore.

2.2 Telecom

Per quanto attiene l'operatore Telecom, questi contestava preliminarmente, "... l'inammissibilità dell'istanza per violazione della Delibera 276/13/CONS e del Regolamento di cui alla Delibera AGCOM 173/07/CONS ... l'istanza di CT non rispetta la normativa di settore, in particolare ... principio di sinteticità degli atti ... utilizzo dei formulari ... CT in spregio della norma appena citata, ha ritenuto di presentare le sue doglianze attraverso modalità differenti, come la memoria depositata, la quale consiste in un atto processuale, che nulla ha a che vedere con quanto richiesto dalla normativa di settore".

Per quanto attiene nel merito, Telecom contesta le richieste di parte avversa in quanto "...infondate in fatto ed in diritto".

Per quanto attiene la doglianza circa il mancato rientro della numerazione 0697xxxxx la difesa di Telecom riferisce che "... tale responsabilità non può essere imputata a Telecom ... ha posto in essere ogni azione tecnicamente possibile al fine di portare a termine il processo di migrazione". Telecom continua nella narrazione specificando che "... sono stati ben due tipi di ordini di migrazione: il primo con Delibera 274 per la linea 0632xxxx ed il secondo con delibera 35, per la linea 06977xxxx, quella appunto nativa BT".

"... Avendo riscontrato l'impossibilità di procedere, Telecom ha dovuto annullare l'ordinativo ed è stato interessato il 191 per tentare di riavviare il processo di migrazione con un nuovo Verbal Order ... Tutto questo è accaduto perché la linea risultava cessata dal suo precedente operatore e disponibile in BT ... Telecom ha informato di questo CT ed è stato anche precisato che pur facendo un nuovo tentativo non era possibile garantire l'esito positivo ... A seguito intervento del settore PDC, è stato accertato e confermato che il numero era stato cessato da OLO e non più

recuperabile ... Telecom quindi ha informato CT consigliandogli di ricontrattualizzare un nuovo impianto ... nell'ultimo contatto avuto il 20 settembre 2016, l'istante ha comunicato però di non volere una nuova numerazione e che insisterà con il precedente OLO per la riattivazione del numero 06977xxxxx”.

3. Motivi della decisione

In via preliminare occorre rilevare che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

In via preliminare:

Viene rigettata la domanda di Telecom circa l'inammissibilità delle domande dell'utente “perché esposte in violazione del principio di sinteticità degli atti”, in quanto l'art.16, comma 2 bis e le relative Linee Guida di applicazione, non sanzionano con l'inammissibilità dell'istanza la violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti, bensì prevedono mere ripercussioni sulla quantificazione delle spese di procedura, indipendenti dall'esito della definizione.

Così come deve rigettarsi la richiesta di inammissibilità perché l'istante non ha utilizzato il formulario GU14 redigendo, a detta di Telecom, un atto processuale che nulla ha a che vedere con quanto richiesto dalla normativa di settore.

In effetti la normativa di settore richiamata da Telecom non pone alcun obbligo nell'utilizzo esclusivo del formulario GU14; il Regolamento, infatti, dispone che “*la istanza può essere inoltrata anche compilando il formulario GU14*”.

Nel complesso l'istanza è in possesso di tutti i requisiti e gli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore e pertanto idonea a produrre i suoi effetti.

Nel merito:

- quanto alle richieste di indennizzo “**per il ritardo, o meglio, la mancata attivazione del servizio e l'inadempimento degli oneri informativi** dal 6.5.2014 al 3.10.2016 ... **nella misura di € 1.833,00**”.

“Se il cliente dà mandato all'operatore recipient di compiere quanto necessario per la number portability, grava sull'operatore l'onere di fornire la prova in ordine alla corretta esecuzione del contratto. Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito da Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n. 936 secondo cui (cfr Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. civ., 9 febbraio 2004, n. 2387, Cass. civ., 26 gennaio 2007, n. 1743, Cass. civ., 19 aprile 2007, n. 9351, Cass. civ., 11 novembre 2008, n. 26953, Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15677) “il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento

dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi".

Nel merito, si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, espresso in numerose pronunce, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale.

Ove l'utente lamenti il ritardo o la mancata attivazione di un servizio alle Condizioni di contratto, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa.

In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l'operatore deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati, avendo, in caso contrario, l'utente diritto ad un indennizzo da calcolarsi secondo le previsioni della Carta dei Servizi per il ritardo o l'inadempimento, per il periodo di tempo direttamente imputabile all'operatore fino alla soluzione del problema o alla domanda di definizione all'Autorità. In base alla delibera Agcom n. 14/11/CIR, l'operatore è responsabile qualora risulti provato che lo stesso, una volta ricevuta la richiesta di migrazione, non abbia provveduto ad attivare la procedura prevista dalla delibera Agcom n. 274/07/CONS, né abbia provveduto ad informare l'utente dell'ineseguibilità della richiesta. In tal caso l'utente ha diritto ad un indennizzo equo e proporzionato al disservizio subito". (Corecom Umbria, delibera 33/14)

Nel caso di specie, pertanto, al netto delle riferite molteplici richieste di migrazione del numero 0697XXXXXX, a ben vedere dalla documentazione prodotta dallo stesso istante (All12), con comunicazione datata 20 agosto 2014 la Telecom comunicava che "Riferimento alla Sua segnalazione relativa al disservizio linea 069xxxxxx, Le comunichiamo di aver effettuato le dovute verifiche dalle quali non sono emersi elementi che ci consentano di accogliere la Sua richiesta ... La invitiamo pertanto a contattare il gestore con cui aveva attivo il servizio per avere ulteriori informazioni".

Vi è, però, che, a ben vedere, il disagio subito dall'utente si è tradotto in una mancata portabilità del numero piuttosto che in una ritardata attivazione del servizio.

Si ritiene, pertanto, di accogliere la doglianza sub b), ovvero la richiesta di indennizzo "per la mancata portabilità del numero" e di ritenere assorbita nella stessa la doglianza di cui alla lett. a) sul ritardo nell'attivazione della numerazione.

E così.



“La procedura di migrazione è stata introdotta con la delibera Agcom n. 274/07/CONS al fine di garantire un più agevole passaggio degli utenti tra gli operatori di comunicazione elettronica. Le fasi della procedura sono indicate puntualmente all’articolo 17-bis. In particolare:

- a. il cliente finale può comunicare la richiesta di attivazione all’operatore recipient, indicando il nominativo dell’operatore donating.*
- b. l’operatore recipient trasmette la richiesta di attivazione alla divisione rete dell’operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente.*
- c. la divisione rete dell’operatore notificato, dopo aver preso in carico l’ordine, conferma al recipient la data di attesa consegna e comunica, non prima di cinque giorni dalla data di attesa consegna, alla propria divisione commerciale la cessazione del cliente. Tale comunicazione non contiene alcuna indicazione relativa al recipient ed al servizio di cui è stata richiesta l’attivazione.*
- d. l’operatore recipient fornisce entro 3 giorni lavorativi dalla data attesa di consegna, una comunicazione al cliente che conferma la data prevista per l’attivazione.*
- e. gli operatori recipient e donating possono interrompere l’attivazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all’articolo 17, comma 12.*
- f. alla data attesa di consegna, la divisione rete dell’operatore notificato effettua l’operazione di attivazione e la notifica al recipient ed alla propria divisione commerciale.*

Con riferimento al caso di specie, sulla base della documentazione acquisita agli atti, è emerso che esclusivamente l’operatore recipient è responsabile in relazione alla mancata procedura di migrazione in quanto lo stesso non ha mai avviato la cd. fase 3 della procedura di migrazione, determinando il fallimento della stessa procedura”. (Agcom Delibera n. 103/11/CIR).

Ribadendo le considerazioni, nel merito e giurisprudenziali, di cui al punto precedente l’indennizzo come richiesto dovrà esser calcolato sulla base del combinato disposto dell’art. 6 e dell’art.12 dell’All. A alla Delibera 73/11/CONS e per un periodo che parte dalla sottoscrizione del contratto con Telecom (04.04.2014) fino alla prima comunicazione inerente l’inseguibilità dell’operazione richiesta (20.08.2014) per un importo totale di € 2.760,00 (€ duemilasettecentosessanta/00).

- quanto alla richiesta di indennizzo *sub c)* **“per la perdita della numerazione 06.997XXXXX, ... nella misura di € 4.000”**

Seppur l’importo richiesto dall’istante a titolo di indennizzo per perdita della numerazione sia facilmente determinabile dal combinato disposto degli artt. 9 e 12 dell’A alla Delibera 73/11/CONS non può non tenersi in considerazioni quando deciso dall’incaricata autorità, ovvero: *“Nella determinazione della misura dell’indennizzo per perdita definitiva della numerazione per responsabilità dell’operatore, non si può prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, possono derivare dalla*

mancata utilizzazione della numerazione in uso all'utente, dovendosi impedire che da tale impossibilità possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate.

Ciò premesso, qualora tale fattispecie non sia contemplata nella carta dei servizi e/o condizioni generali di contratto dell'operatore, come nel caso di specie, si deve procedere in via equitativa, tenendo conto del numero di anni di precedente utilizzo del numero stesso e della sua tipologia (business), determinando così un indennizzo di euro 200,00 annui". (Corecom Toscana Delibera n. 8/12)

Pertanto, sulla base della richiamata giurisprudenza del Co.Re.Com, in via equitativa dovrà considerarsi l'importo di € 200,00 (euro duecento/00) annui da calcolarsi dalla sottoscrizione del contratto con Telecom avvenuto nell'anno 2014 fino al deposito dell'istanza GU14 nel 2017 per un importo totale di € 600,00 (euro seicento/00).

- Quanto al richiesto indennizzo per la **"mancata risposta ai reclami"** rispetto a quanto provato dalle parti all'interno del fascicolo documentale, a fronte delle diverse risposte di Telecom, alcuni reclami di parte istante sono rimasti senza riscontro, pertanto deve essere concesso il richiesto indennizzo, a norma dell'art. 11 dell'All. A alla Direttiva 73/11/CONS, per un importo di € 300,00 (euro trecento/00).

- Quanto alla richiesta di indennizzo per le **"fattispecie di inadempimento e disservizio che dovessero emergere in considerazione della discovery documentale dell'operatore recipient"**.

Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Per le suddette ragioni la richiesta così come spiegata non può essere accolta.

- Quanto attiene al **"rimborso della differenza tra gli importi pagati per la linea 06.322XXXX e quelli scontati che l'utente avrebbe dovuto pagare ove fosse stata attivata la seconda utenza 06.9977XXXX, per come previsto nella offerta cui ha aderito, ovvero € 150,00"**, spetta all'utente la ricostruzione della posizione contabile dal 4.4.2014 al 20.8.2014 con conseguente diritto al rimborso/storno delle somme eccedenti rispetto alla somma di € 150,00.

Per quanto attiene alle **spese di procedura**, stante la natura del presente procedimento si quantificano in € 200,00 (euro duecento/00).

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della Società Studio CT Ingegneria Integrata Srl, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti degli operatori BT Italia Spa e Telecom Italia Spa, condannando quest'ultimo:

- al pagamento in favore dell'istante delle seguenti somme, maggiorate degli interessi legali dalla domanda al soddisfo,

€ 2760,00 (euro duemilasettecentosessanta/00) a titolo di indennizzo per "omessa e/o ritardata portabilità del numero 06.99774999";

- € 600,00 (euro seicento/00) a titolo di indennizzo per "perdita del numero 06.99774999";

€ 300,00 (euro trecento/00) a titolo di indennizzo per "mancata risposta al reclamo";

€ 200,00 (euro duecento/00) a titolo di spese di procedura.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 10/06/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO